



EPPi

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

5/2025

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI



Redazione documento: Aprile 2025

INDICE

1. PREMESSA	3
2. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE E LA SUA NATURA	3
3. IL DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE	3
4. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE	4
5. EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE	4
6. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE	4
7. GLI EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	5
7.1 EFFETTI SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO	5
7.2 EFFETTI SULL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	5
7.3 IMPOSSIBILITA' DI RECUPERO DELLE ANNUALITA' PRESCRITTE	6
7.4 EFFETTI SULLA MISURA DELLA PENSIONE	6
7.5 IRRILEVANZA DELL'INERZIA DELL'ENTE	6
8. CONCLUSIONI	7

1. PREMESSA

La disciplina della prescrizione dei crediti contributivi rappresenta un tema di particolare rilevanza nel sistema previdenziale dei liberi professionisti, sia per le sue implicazioni pratiche che per i principi giuridici sottesi. Il presente contributo si propone di analizzare la materia con specifico riferimento all'EPPI, alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

2. IL TERMINE DI PRESCRIZIONE E LA SUA NATURA

L'art. 9 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'EPPI, nella sua versione aggiornata al 2024, stabilisce che "La prescrizione dei contributi, degli interessi di mora, delle sanzioni e di ogni relativo accessorio, interviene con il decorso di cinque anni dalla data di trasmissione all'Ente da parte dell'iscritto, della dichiarazione di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento."

Il termine quinquennale si pone in linea con il principio generale stabilito per i contributi previdenziali dalla legge n. 335/1995, che ha introdotto una disciplina uniforme per tutte le gestioni previdenziali. Va evidenziato come tale termine sia derogabile solo in casi espressamente previsti dalla legge (come avvenuto per la Cassa Forense con l'art. 66 della legge 247/2012, che ha mantenuto il termine decennale).

La natura della prescrizione contributiva è quella di una prescrizione estintiva che opera di diritto, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Suprema Corte con ordinanza n. 28269/2024 ha ribadito che "la prescrizione quinquennale opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, essendo sottratta alla disponibilità delle parti.

3. IL DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE

La questione dell'individuazione del dies a quo della prescrizione è stata oggetto di un'evoluzione giurisprudenziale significativa. Secondo il più recente orientamento della Cassazione, espresso nella ordinanza n. 27868/2024, il termine prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa.

Alla luce di ciò, sembrerebbe che la previsione di cui all'art. 9 del Regolamento EPPI, si ponga in apparente contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 2935 c.c., secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Tuttavia, la deroga operata dal Regolamento EPPI trova la sua legittimazione nell'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati.

Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 24528/2024, "le disposizioni del D.Lgs. n. 509 non hanno attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2", ma ciò non esclude che gli enti possano, nell'ambito della loro autonomia, disciplinare aspetti specifici del rapporto previdenziale, inclusi i termini e le modalità di decorrenza della prescrizione.

La scelta dell'EPPI di far decorrere il termine prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione reddituale risponde a specifiche esigenze di certezza e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli iscritti. Tale soluzione, infatti, ancora il dies a quo ad un momento certo e documentalmente verificabile, evitando le incertezze che potrebbero derivare dall'applicazione del principio generale civilistico.

La giurisprudenza ha più volte precisato che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati "incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede, la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare". Tuttavia, tale limite riguarda principalmente gli aspetti sostanziali della disciplina previdenziale, come la determinazione delle prestazioni o l'imposizione di contributi di solidarietà, mentre lascia maggiore spazio di manovra per gli aspetti procedurali e gestionali.

In questo senso, la previsione di un dies a quo specifico per la prescrizione contributiva rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta all'Ente, in quanto non incide sulla sostanza del diritto ma solo sulle modalità del suo esercizio.

La giurisprudenza della Cassazione ha più volte ribadito che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati deve essere interpretata in modo funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali. Come evidenziato dalla ordinanza n. 29600/2024, tale autonomia deve essere esercitata nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e delle garanzie degli iscritti.

4. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il Regolamento EPPI prevede un articolato sistema di comunicazioni obbligatorie da parte degli iscritti. In particolare, l'art. 11 stabilisce l'obbligo di comunicare annualmente l'ammontare del reddito professionale, anche in caso di dichiarazioni nulle o negative. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso l'apposita piattaforma telematica messa a disposizione dall'Ente.

Il sistema sanzionatorio prevede una graduazione delle conseguenze in base alla tempestività delle comunicazioni:

- tardive se presentate entro 60 giorni dalla scadenza
- omesse se presentate oltre i 60 giorni dalla scadenza
- infedeli se, a seguito di accertamento, evidenziano un maggiore dovuto contributivo.

Questa articolata disciplina delle comunicazioni si collega direttamente alla scelta di far decorrere la prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione, creando un sistema coerente e integrato di gestione dei rapporti contributivi.

5. EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE

Una volta decorso il termine quinquennale, la prescrizione produce effetti estintivi definitivi. Come stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 181/2023, i contributi prescritti non possono essere né versati dal debitore né riscossi dall'Ente previdenziale.

Tale principio trova conferma nell'art. 9 del Regolamento EPPI che, diversamente da quanto previsto in via ordinaria dall'art. 2940 c.c., stabilisce che i contributi prescritti non possono più essere versati neanche volontariamente.

La ratio di tale previsione va ricercata nell'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati - specie in riferimento ai lavoratori autonomi - di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata.

6. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il Regolamento EPPI non contiene disposizioni specifiche in materia di interruzione e sospensione della prescrizione, trovando quindi applicazione le norme generali del codice civile. Tuttavia, il sistema delle comunicazioni obbligatorie e la decorrenza dalla data di trasmissione della dichiarazione rendono più agevole l'individuazione di atti interruttivi o cause di sospensione.

La causa di sospensione ricorre infatti solo quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. Per questa ragione, sebbene il Regolamento EPPI preveda specifici obblighi dichiarativi la cui violazione può rilevare ai fini della sospensione della prescrizione, tale effetto non è automatico ma richiede un accertamento caso per caso della natura dell'omissione, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di occultamento doloso ex art. 2941 c.c.

La giurisprudenza ha chiarito che l'interruzione può derivare sia da atti dell'Ente previdenziale (come diffide o atti di accertamento) sia da comportamenti del debitore che implicino riconoscimento del debito.

Quanto alla sospensione, oltre alle cause previste dal codice civile, va ricordato che l'art. 37 del D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 in relazione all'emergenza Covid-19.

Infine vale la pena accennare al fatto che, l'art. 8 del Regolamento EPPI prevede che l'Ente possa procedere alla riscossione avvalendosi anche delle procedure esecutive di legge, con addebito all'iscritto di tutte le spese sostenute per il recupero. La certezza del dies a quo della prescrizione facilita la gestione delle procedure di riscossione, consentendo una più efficace tutela delle ragioni creditorie dell'Ente.

7. GLI EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

La prescrizione dei contributi previdenziali produce effetti rilevanti non solo sul piano dell'esigibilità del credito contributivo, ma anche sulle prestazioni previdenziali, incidendo sia sul calcolo del montante contributivo che sull'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione.

7.1 EFFETTI SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 15759/2023, una volta intervenuta la prescrizione, i contributi non possono più essere versati neanche volontariamente e non possono essere computati ai fini della determinazione del montante contributivo individuale. La Corte ha precisato che "non sussiste un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva".

Nel sistema EPPI, il montante contributivo individuale è costituito dal complesso dei contributi soggettivi ed integrativi devoluti a montante, che viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno secondo il tasso di capitalizzazione. La prescrizione dei contributi impedisce la formazione del montante per le annualità prescritte, con conseguente riduzione della base di calcolo su cui applicare i coefficienti di trasformazione per la determinazione della prestazione pensionistica.

7.2 EFFETTI SULL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Per quanto riguarda l'anzianità contributiva, la Cassazione con ordinanza n. 16586/2023 ha stabilito un importante principio, secondo cui "gli anni caratterizzati da versamenti contributivi parziali o non integrali concorrono comunque alla formazione dell'anzianità contributiva e devono essere considerati nel calcolo sia della pensione di vecchiaia che della pensione di anzianità".

Tuttavia, questo principio non si applica nel caso di contributi prescritti. Come evidenziato dalla sentenza n. 1460/2019 del Tribunale di Roma, "l'iscrizione alla Cassa e la contribuzione valida ai fini pensionistici sono condizioni distinte ed indipendenti, sicché la prescrizione dei contributi non determina la

cancellazione dell'iscritto, ma unicamente l'annullamento della relativa annualità ai fini della maturazione e del calcolo delle prestazioni”.

7.3 IMPOSSIBILITA' DI RECUPERO DELLE ANNUALITA' PRESCRITTE

Come già specificato, la disciplina della prescrizione “risponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali ed impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata”.

Non è quindi possibile per l'iscritto recuperare le annualità prescritte attraverso il versamento tardivo dei contributi o la costituzione di una rendita vitalizia, come invece previsto in alcuni casi per il recupero di periodi contributivi non coperti da contribuzione per altre ragioni.

7.4 EFFETTI SULLA MISURA DELLA PENSIONE

La prescrizione incide significativamente sulla misura della prestazione pensionistica finale sotto due profili:

- riduzione del montante contributivo: i contributi prescritti non vengono computati nel montante individuale e non beneficiano della rivalutazione annuale prevista dall'art. 14 del Regolamento EPPI;
- mancato riconoscimento delle annualità: le annualità per le quali è intervenuta la prescrizione non vengono considerate ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione.

Come precisato dalla sentenza n. 9867/2017 del TAR del Lazio, questa disciplina è “coerente con i principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela previdenziale” in quanto mira a garantire l'equilibrio finanziario degli enti previdenziali.

7.5 IRRILEVANZA DELL'INERZIA DELL'ENTE

La giurisprudenza di merito ha più volte ribadito che non rileva, ai fini degli effetti previdenziali della prescrizione, l'eventuale inerzia dell'Ente nel provvedere al recupero delle somme, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'Ente previdenziale.

8. CONCLUSIONI

Gli effetti definitivi e irreversibili che la prescrizione dei contributi previdenziali produce sulla posizione dell'iscritto, incidendo sia sul montante contributivo che sull'anzianità utile per il diritto alla pensione, senza possibilità di sanatoria o recupero successivo delle annualità prescritte, hanno spinto l'EPPI ad adottare un sistema di particolare tutela per i propri iscritti. Tale sistema si fonda su una disciplina specifica del dies a quo che, pur derogando al principio generale dell'art. 2935 c.c., risulta più favorevole all'iscritto rispetto alla regola generale.

Infatti, facendo decorrere la prescrizione dalla data di trasmissione della dichiarazione reddituale anziché dalla scadenza dei termini di pagamento, l'Ente ha di fatto ampliato il periodo utile per il versamento dei contributi, consentendo agli iscritti di preservare il proprio montante contributivo anche in caso di ritardi nella regolarizzazione della posizione. Questa scelta normativa si rivela particolarmente protettiva nei confronti dei professionisti, soprattutto in periodi di difficoltà economica, dove il rischio di perdere annualità contributive per prescrizione potrebbe compromettere significativamente il futuro trattamento pensionistico.

Il sistema così delineato, inoltre, garantisce all'iscritto la piena consapevolezza del momento da cui inizia a decorrere la prescrizione, essendo questo ancorato ad un atto (la trasmissione della dichiarazione) nella sua diretta disponibilità. Ciò permette al professionista di monitorare efficacemente la propria posizione contributiva e di intervenire tempestivamente per evitare la perdita di annualità previdenziali.

La disciplina delle comunicazioni obbligatorie e delle relative sanzioni, integrandosi con il meccanismo di decorrenza della prescrizione, crea un sistema che allerta l'iscritto sulla necessità di regolarizzare la propria posizione prima che si producano effetti irreversibili sul montante contributivo. Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione, infatti, fungono da deterrente rispetto a comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per la posizione previdenziale dell'iscritto stesso.

Tale impostazione, che si inserisce nel più ampio quadro dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, rappresenta un esempio virtuoso di come l'autoregolamentazione possa essere utilizzata per introdurre meccanismi di maggiore tutela degli iscritti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento previdenziale. La scelta dell'EPPI dimostra come l'autonomia normativa degli enti possa essere esercitata non solo per garantire l'equilibrio finanziario della gestione, ma anche per implementare soluzioni che salvaguardino il diritto alla pensione degli iscritti.

In definitiva, il sistema adottato dall'EPPI è espressione di un equilibrato bilanciamento tra il bisogno di certezza, che la categoria ripone nella gestione del rapporto previdenziale, e la tutela del montante contributivo, a conferma di quanto l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati possa essere un punto di incontro con nuove discipline specifiche della tutela previdenziale.